



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	I referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario (relatore)
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere presentata dal Comune di xxxx

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*, in particolare l'art. 7, comma 8.

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004.

VISTA la richiesta di parere n. 5109 del 31 marzo 2023 proposta, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dal Sindaco del Comune di Pegognaga (MN) ed acquisita in pari data al protocollo pareri di questa Sezione al n. 9.

VISTA la nota di trasmissione della prefata richiesta a cura del Consiglio regionale della Lombardia, acquisita al prot. C.d.c. n. 4777 del 05.04.2023.

VISTA l'ordinanza n. 71/2023 con cui il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione per deliberare sull'istanza sopra citata.

UDITO il relatore, dott.ssa Rita Gasparo.

PREMESSO IN FATTO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di xxxx ha rivolto a questa Sezione di controllo, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, in merito all'esatta quantificazione della quota del 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, giusta previsione dell'art. 142, comma 12 *bis* del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; questione sulla quale è intervenuta in sede nomofilattica la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG.

L'istante, riporta testualmente il principio di diritto enunciato dalla magistratura contabile *" Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione "*. Il Comune, con riferimento al successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2019, recante *" Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità "*, il

cui art. 1, comma 6, penultimo periodo, prevede che *“La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi”*, ha formulato il seguente quesito.

Precisamente, il rappresentante legale dell'ente ha chiesto *“se le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notificazione delle stesse possano essere portate in detrazione, così come previsto dal D.M. 30 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla quota pari al 50% dei proventi destinata all'ente proprietario della strada”*.

A tale proposito, l'Ente cita, tra l'altro, la giurisprudenza contabile formatasi in materia volta a riconoscere la decurtazione dagli introiti realizzati per le violazioni in argomento di tutte le spese occasionate dai relativi procedimenti amministrativi (deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo: Sez. Emilia-Romagna n. 44/2016/PAR, Sez. Umbria n. 66/2014/PAR e Sez. Toscana n. 104/2010/PAR).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo è inserita nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La Sezione è chiamata a verificare, in via preliminare, la sussistenza dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'Ente che ha la capacità di proporre l'istanza e dell'organo che può effettuare formalmente la richiesta, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

1.1. Relativamente alla condizione soggettiva di ammissibilità, si rappresenta che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sopra citato, ha previsto la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle Sezioni regionali di controllo ulteriori forme di collaborazione nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Recita, altresì, che *“Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane»* (“legittimazione

soggettiva esterna”), così riproducendo letteralmente l’elencazione tassativa dell’articolo 114 della Costituzione, nel testo sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della quale lo stesso articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è norma di attuazione (vd. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

Con specifico riferimento all’ambito di legittimazione soggettiva per l’attivazione di questa particolare forma di collaborazione, la c.d. legittimazione soggettiva interna, la stessa va riconosciuta in capo al soggetto che, investito del potere di rappresentanza dell’ente, agisce in nome e per conto dello stesso (legittimazione formale e sostanziale), individuata per il Comune nella persona del Sindaco (vd. art. 50, comma 2, del TUEL).

La richiesta di motivato avviso in esame, inoltrata altresì alla Corte dei Conti per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, può dichiararsi ammissibile dal lato soggettivo, giacché formulata dal Sindaco del Comune di xxxx, soggetto che agisce in nome e per conto dell’Ente, in quanto investito del potere di rappresentanza dello stesso e, pertanto, soggetto legittimato a richiedere il parere (vd. art. 50, comma 2, del TUEL).

1.2. In merito alla condizione di ammissibilità oggettiva, la disposizione contenuta nel predetto comma 8 dell’art. 7 della legge 131 attribuisce agli enti locali la facoltà di chiedere pareri in *materia di contabilità pubblica*, la cui latitudine è divenuta oggetto di plurimi interventi ermeneutici della Corte dei conti.

Si richiamano i contributi apportati sul punto sia dalla Sezione delle Autonomie che, nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l’esercizio dell’attività consultiva, modificati ed integrati con successive delibere (5/AUT/2006; n. 9/SEZAUT/2009; vd. anche n. 3/SEZAUT/2014/QMIG), sia dalle Sezioni riunite in sede di controllo con una pronuncia di coordinamento emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (deliberazione n. 54/CONTR/2010).

Queste ultime hanno condiviso la linea interpretativa della Sezione delle Autonomie, laddove nella deliberazione n. 5 del 2006 è stata privilegiata un'accezione di contabilità pubblica rigorosamente inerente ad attività contabili in senso stretto, che assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

L'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa, di converso, le investirebbe di una funzione di consulenza generale delle autonomie locali, in spregio dello stesso limite della "materia di contabilità pubblica" posto dal legislatore ex art. 7, comma 8, citato, e con l'effetto ulteriore di inserire la Corte dei conti nei processi decisionali degli Enti territoriali, sui quali è invece chiamata ad esercitare il controllo nella veste di organo esterno e neutrale.

Alla luce di quanto esposto, non sono condivisibili quelle coordinate interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio.

In termini esplicativi, la Sezione delle Autonomie, con la già richiamata delibera n. 5 del 2006, ha avuto significativamente modo di precisare che *"se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico"*.

Al contempo le Sezioni riunite medesime, nella pronuncia sopra richiamata, hanno fatto riferimento ad una visione dinamica dell'accezione "materia di contabilità

pubblica”, che sposta “l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”; a corollario di tale assunto, sono state ricomprese nella funzione consultiva della Sezione regionale di controllo “quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, ne deriva che nella portata della nozione di “materia di contabilità pubblica” vengono ricondotte talune materie, le quali, in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa degli enti territoriali, in gran parte corrente, idonea quindi ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci, si ripercuotono direttamente sugli equilibri di bilancio.

Perimetrata la *sedes materiae* della richiesta di parere, ulteriori requisiti sostanziano la condizione di ammissibilità, dal lato oggettivo, della richiesta di parere, quali la formulazione di quesiti che non siano attinenti a casi concreti o che non implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati; la mancanza di una diretta funzionalità della richiesta di parere rispetto all’adozione di concreti atti di gestione, per l’inevitabile risultato, altrimenti, di tramutare, di fatto, la funzione consultiva in un’inammissibile funzione di controllo preventivo.

In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all’Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. *ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l’Ente non può mirare ad ottenere l’avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della

posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

Il carattere generale ed astratto del quesito che, pur traendo origine da una situazione concreta dell'Ente, chieda chiarimenti sulla questione giuridica sottostante e sulla linea interpretativa di portata generale della norma di contabilità pubblica di riferimento, costituisce un ulteriore presupposto di ammissibilità della richiesta di parere.

Del pari non sono scrutinabili nel merito tutti quei quesiti sottoposti al vaglio della magistratura contabile che sottendano interferenze con le funzioni giurisdizionali, requirente e giudicante, intestate alla Corte dei conti o ad altri plessi giurisdizionali. (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014).

La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica, trattandosi di fattispecie in cui i profili contabili non sono preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico, conoscibili dal giudice naturale di appartenenza.

Limitatamente a tale profilo, si richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, secondo cui *la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari".*

Alla luce del suesposto contesto giurisprudenziale, la richiesta di parere in esame deve ritenersi ammissibile: il quesito sottoposto all'attenzione della Sezione concerne l'interpretazione delle disposizioni dell'art. 142, comma 12 *bis* del codice della strada, in materia di riparto tra ente proprietario della strada ed ente accertatore delle entrate da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei limiti massimi di velocità, alla luce della disciplina ministeriale di dettaglio recata dal D.M. del 30 dicembre 2019;

l'istanza non sollecita un intervento della Corte nella concreta attività gestionale dell'ente per il tramite di procedimenti o atti amministrativi già adottati o da adottarsi dall'ente medesimo; è formulata altresì in termini generali ed astratti.

MERITO

Nel merito, il Comune chiede *“se le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notificazione delle stesse possano essere portate in detrazione, così come previsto dal D.M. 30 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla quota pari al 50% dei proventi destinata all'ente proprietario della strada”*.

Per esprimersi sulla soluzione del quesito occorre esaminare il composito quadro normativo di riferimento, oggetto di plurimi interventi, a livello legislativo e di attuazione con disposizioni ministeriali di dettaglio, più volte chiariti con circolari interpretative recanti istruzioni operative di supporto agli enti destinatari della complessa disciplina giuridica.

L'impianto della disciplina relativa ai limiti di velocità di cui all'art. 142 del Codice della strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) è stato interessato dalle modifiche apportate dall'art. 25 della legge n. 120/2010, recante *“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”*, che ha introdotto i commi 12 *bis*, 12 *ter* e 12 *quater*, quest'ultimo a sua volta oggetto di rivisitazione operata dall'art. 4 *ter* del decreto-legge n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012, e successiva modifica per il tramite dell'art. 1, comma 1, lett. d-*septies*) del decreto-legge n. 121/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156/2021.

In termini esplicativi, l'art. 142 del d.lgs. n. 285/1992 dispone, al comma 12-*bis*, che *“I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto*

del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater”.

Il comma 12-ter sancisce un vincolo di destinazione prevedendo, in particolare, che *“Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.”*

Il comma 12-quater fissa anche un obbligo di rendicontazione in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno. A tal fine, ciascun ente locale trasmette annualmente una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 12-bis, citato, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, la destinazione degli stessi e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.

In base al disposto di cui al 2 comma dell'art. 25 della legge n. 120/2010, la piena operatività delle disposizioni esposte è stata rimessa all'adozione di un decreto attuativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con il quale approvare un modello di relazione, il cui schema avrebbe dovuto essere obbligatoriamente utilizzato da ogni ente locale ai fini della richiesta rendicontazione.

A tal fine con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2019, n. 608, sono state impartite le seguenti disposizioni di dettaglio, riportate nei commi 5 e 6 dell'art. 1, e allegato il modello di relazione per la rendicontazione informatica (allegato A).

Nello specifico, il comma 5 recita: *“La relazione deve essere trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno ed è riferita ai proventi delle sanzioni relative all'anno precedente, evidenziando*

l'ammontare complessivo incassato derivante dai proventi spettanti ai sensi degli articoli 208 , comma 1 e 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli enti locali devono tenere distinti i proventi in generale da quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Questi ultimi, inoltre, devono essere ulteriormente suddivisi tra:

a) proventi di intera spettanza dell'ente locale;

b) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade non di proprietà dell'ente locale da cui dipende l'organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari al 50 per cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui dipende l'organo accertatore;

c) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade di proprietà dell'ente da parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali” (art. 1, comma 5).

Il comma successivo prevede che in sede di prima applicazione della procedura, per i proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferirà alle somme incassate per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel corso dell'anno 2019.

Per gli anni precedenti, a partire dall'anno 2012, gli enti locali comunicheranno i dati, qualora non siano stati già trasmessi o siano parzialmente rinvenibili nelle pubblicazioni relativi ai bilanci consuntivi raccolti dal Ministero dell'interno o contenuti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di istruzioni operative fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'interno.

Per quanto di interesse in questa sede, lo stesso comma testualmente prevede che *“La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi”*.

Ricostruita la cornice normativa di riferimento, la questione rappresentata dal Comune istante si sostanzia in una *vexata quaestio*, più volte portata all'attenzione della magistratura contabile territoriale nelle more di adozione del decreto ministeriale in commento; gli elementi interpretativi offerti nelle deliberazioni assunte dalle diverse Sezioni regionali di controllo hanno reso necessario la rimessione della questione alla Sezione delle Autonomie (cfr.: deliberazione della Sezione Veneto n.

323/2018/QMIG), che ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”* (n. 1/SEZAUT/2019/QMIG)

Detto principio fissato al livello nomofilattico ha rappresentato l'approdo di un percorso logico motivazionale, che, ad avviso di questa Sezione, non è incompatibile con la disposizione di dettaglio di cui all'art. 1, comma 6, ultimo cpv del sopravvenuto decreto MIT. Quest'ultimo si limita infatti a stabilire le modalità operative di compilazione della relazione ai fini della rendicontazione dei proventi, nella quale devono essere valorizzati il totale incassato risultante dal rendiconto approvato, riferito all'anno cui si riferisce la relazione stessa, il relativo riparto in termini di destinazione e di utilizzo per gli specifici interventi.

Nel dettaglio, la Sezione delle Autonomie è stata chiamata a chiarire, ai fini della quantificazione della quota del 50% degli introiti derivanti dall'accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei limiti massimi di velocità, da versare ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis del d.lgs. n. 285/1992 a favore dell'ente proprietario della strada, se fosse corretto detrarre, prima del riparto, *“oltre alle spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica della violazione ed a quelle successive relative alla riscossione della sanzione [come da giurisprudenza antecedente alla pronuncia della Sezione delle Autonomie], anche quelle relative al personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, comprese le attività svolte dal personale amministrativo interno”*.

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie, in via preliminare, ha rammentato il criterio di legge della doppia titolarità dell'attribuzione dei proventi delle sanzioni *de quibus*, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento della violazione del limite massimo di velocità e all'ente da

cui dipende l'organo accertatore, per poi focalizzare l'attenzione sulla destinazione *ex lege* delle predette somme, in misura totalizzante, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale; parametri normativi vincolistici, questi ultimi, sui quali l'organo nomofilattico ha poi agganciato l'iter logico motivazionale in ordine alla presunta facoltà di detrazione delle spese indicate dalla Sezione di controllo remittente prima di procedere al riparto dei proventi secondo le quote prescritte.

Precisamente, la Sezione delle Autonomie ha osservato che la possibilità di scorporo della spesa per il personale impiegato nel servizio si scontrerebbe con una lettura interpretativa che non può non tener conto del tenore letterale dell'inciso "ivi comprese le spese relative al personale", contenuto nel già menzionato comma 12-ter; lettura interpretativa, questa, privilegiata dalla Sezione stessa nel solco già tracciato dalla magistratura contabile di optare per interpretazioni il più possibile aderenti al tenore letterale delle norme rispetto a soluzioni ermeneutiche additive o derogatorie.

In riferimento alle spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica della violazione e a quelle successive relative alla riscossione della sanzione, la soluzione della non detraibilità discende, come spiegato dalla Sezione delle Autonomie, anche dalla *ratio* della normativa in commento, diretta espressamente, nell'indicazione della destinazione dei proventi, al "*potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale*". Ne consegue che non possono essere detratte proprio le spese connesse alla suddetta attività.

In considerazione di siffatto pronunciamento, a seguito del sopravvenuto decreto attuativo del 30 dicembre 2019, in forza del quale "*La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi*" (art. 1, comma 6), l'Amministrazione civica ha sollecitato il dubbio esposto nei termini riportati in premessa.

Ebbene, la scrivente Sezione osserva che il disposto testé richiamato del decreto in commento non comporta il superamento delle linee ermeneutiche tracciate dalla deliberazione n. 1/2019 della Sezione Autonomie, che si è pronunciata nell'ottica della rispondenza alla *voluntas legis* di includere le spese affrontate dall'ente da cui dipende l'organo accertatore nella metà delle risorse allo stesso spettanti.

La ripartizione al 50% dei proventi in favore dell'ente proprietario della strada in cui è stata compiuta e rilevata la violazione dei limiti della velocità ha il suo titolo esclusivo nel diritto di proprietà fondante il rapporto dominicale che lega indissolubilmente l'ente proprietario medesimo al suo bene. Le spese pertanto rientrano nella quota parte spettante all'ente accertatore non titolare del titolo di proprietà, in linea con l'intenzione del legislatore, come del resto avevano lasciato intendere gli stessi lavori preparatori della legge n. 120/2010 nel testo approvato dalla Camera, a tenore del quale *"All'ente da cui dipende l'organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento"*.

Tanto premesso, la ripartizione dei proventi prevista dal Decreto del MIT interessa il totale delle somme incassate nell'anno di riferimento indipendentemente dall'esercizio in cui è avvenuto l'accertamento. Ciò, ad avviso di questa Sezione, al netto unicamente delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi agli incassi, aggiunte alle sanzioni, quali, ad esempio, le spese di postalizzazione. D'altra parte, secondo le indicazioni contenute nello stesso decreto ministeriale, sono gli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie a costituire la quota parte da inserire nell'apposita sezione della relazione compilata secondo lo schema obbligatorio ai fini dell'adempimento della rendicontazione informatica.

In via conclusiva, ai fini della soluzione al quesito prospettato dal Sindaco del Comune di xxxx, il Collegio ribadisce il principio nomofilattico espresso dalla Sezione delle Autonomie in merito al riparto dei proventi da sanzioni per violazione dei limiti massimi di velocità ai sensi dell'art. 142, comma 12 *bis*, C. d. s. da devolvere, nella quota parte del 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada e all'ente da cui dipende

l'organo accertatore, in virtù della doppia titolarità di attribuzione dei proventi medesimi.

L'indirizzo espresso dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione più volte richiamata (n.1 del 2019), non può ritenersi in distonia con il sopravvenuto decreto MIT del 30 dicembre 2019, recante, peraltro, mere disposizioni attuative di dettaglio concernenti la compilazione della relazione da trasmettere annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Interno, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione informatica previsto dalla legge n. 120/2010.

D'altra parte, il suddetto decreto ministeriale, nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti, non avrebbe potuto, in alcun modo, obliterare la statuizione di cui all'art. 142, comma 12 *bis* del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - esprime il seguente parere sul quesito formulato dal Sindaco del Comune di xxxx (MN).

Il Collegio ribadisce il principio di diritto della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/2019/QMIG) in materia di riparto di attribuzione dei proventi da sanzioni per violazione dei limiti di velocità tra l'ente cui appartiene l'organo accertatore e quello proprietario. Lo stesso è da ritenersi compatibile con la disciplina introdotta dal D.M. 30 dicembre 2019, n. 608, recante mere previsioni tecniche di dettaglio concernenti la compilazione della relazione ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione informatica.

Così deliberato nella camera di consiglio del 19 aprile 2023.

Il Relatore
(dott.ssa Rita Gasparo)

Il Presidente
(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il
27 aprile 2023

Il funzionario preposto f.f.

(Aldo Rosso)

